

Verbale dell'adunanza del 2 Ottobre 1918

Presiede il Presidente. Sono presenti: il Vice Presidente Magaldi, il Consigliere delegato Beneduce il Consigliere Verardo, componenti; ed il Consigliere Rosmini quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Proposta di operazione di finanziamento col Comune di Roma

Il Consigliere delegato riferisce che il Comune di Roma ha chiesto allo Istituto Nazionale l'apertura di un credito, sino all'ammontare di L. 2.000.000, da garantirsi con ipoteca o con vincolo di parte delle annualità dovute dallo Stato al Comune stesso in dipendenza della riscossione diretta del Dazio di consumo. Proposta in tale forma l'operazione avrebbe il carattere di un vero e proprio mutuo, e non sarebbe quindi fra quelle consentite allo Istituto dall'art. 15 della legge 11 aprile 1912. Alla rientrerebbe fra quelle per le quali la loro remissione fatta sotto forma di estione delle annualità dovute dallo Stato per la riscossione della imposta. Invece, per l'art. 6 della legge 15 luglio 1915 n. 755, la gestione diretta del Dazio di consumo da parte del Governo cesserà nel 1920, l'operazione non potrebbe essere protratta oltre tale termine.

L' Istituto, pure facendo un affare remunerativo, a scadenza breve, e perfettamente sicuro, contribuirebbe notevolmente alla attuazione dell' ampio programma di lavori del Comune di Roma.

Il Comune, come riferisce il suo assessore Luigi Orlando, è disposto ad entrare in questo ordine di idee, ed esprimerebbe soltanto il desiderio di avere la facoltà di rimborsare anticipatamente la somma mutuata, sia in una sia in diverse rate, in misura da determinarsi dallo Istituto. Il Consiglio delegato ritiene che nulla possa opporsi allo accoglimento di tale richiesta.

Il Comitato, udita la relazione del Consigliere delegato, salve le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, autorizza la Direzione Generale a trattare col Comune di Roma per concordare le modalità della operazione, per la quale potrebbe stabilirsi l'interesse nella misura del 5,2 per cento da corrispondersi anticipatamente, e l'eventuale rimborso a rate non inferiori alle $\frac{1}{2}$ 100.000.

II Mutui agli enti agrarii del Lazio

Il Consigliere delegato ricorda che col decreto suo potentissimo del 11 luglio scorso l' Istituto fu autorizzato a concedere mutui agli enti agrarii del Lazio per gli scopi



seguenti: 1) per l'acquisto di terreni: 2) per pagamento di capitali e di canoni: 3) per affincazioni: 4) per il plus valore apportato ai beni degli enti stessi con migliorie fondiarie ed agrarie: 5) per esecuzione di lavori avuti per scopo tali miglioramenti. La durata del mutuo è stabilita nel periodo massimo di anni 50; la misura dell'interesse è libera, e l'interesse sarà corrisposto per una quota non superiore al 2% dal Ministero dell'Agricoltura e per il residuo dall'ente mutualitario. Come garanzia del mutuo è stato stabilito: a) che possa essere iscritta ipoteca sui beni del dominio collettivo; b) che l'ente mutualitario relazioni all'Istituto Sovventore regolare delegazione su l'elettore che riscuote le entrate sociali con le norme della legge per la riscossione delle imposte dirette; c) che il Ministero dell'Agricoltura relazioni allo Istituto Sovventore un certificato attestante che nel bilancio del Ministero stesso sarà iscritta l'annualità di ammontamento del prestito, la quale resterebbe a suo carico nei casi in cui le entrate sociali dell'ente mutualitario non fossero sufficienti ad estinguere le delegazioni di cui alla lettera b).

Come formalità essenziale è stato stabilito che il mutuo debba essere autorizzato con decreto Ministeriale, e che la eventuale iscrizione di ipoteca sui beni del dominio collettivo debba essere autorizzata con decreto Reale.

Il Consiglio delegato osserva che, avuto riguardo

alla natura degli enti mutualitari, che sono non società ben
 definite nei loro componenti, ma associazioni collettive di uti-
 ladini dedicati alla agricoltura, e quindi variabili nelle perso-
 ne degli utenti e dei partecipanti, i mutui onde trattati
 possono presentare per il solvente un carattere molto alba-
 torio. Non assolutamente sicura è poi la garanzia ipo-
 otecaria, perchè la questione della inalienabilità ed imprescri-
 vibilità del dominio collettivo fu agitata in tutti i tempi
 e non può dirsi ancora risolta. E però, qualora l'Istituto
 Nazionale abbia a procedere a queste operazioni, esso dovrà
 avere altre cautele, e cominciare dal richiedere calò per calò
 gli atti e le prove atte a dimostrare la serietà e la atten-
 sibilità della domanda di mutuo, con la dimostrazione della
 esistenza delle entrate sociali su cui sono da trarre le dele-
 gazioni, e dell'obbligo dell'esattore di estinguerle, rimossa
 qualsiasi incisione. Condizione essentialissima da stabilire
 preventivamente è la garanzia per la regolare restituzione delle
 annualità di estinzione del mutuo, e tale garanzia non può
 aver data che dal Ministero dell'Agricoltura.

Altra questione è quella se l'Istituto possa per-
 seguire in via giudiziaria, insieme all'ente debitore, anche
 l'esattore, quando egli venisse meno alla estinzione delle
 delegazioni. Non converrebbe all'Istituto correre l'ala di
 giudizi che sarebbero lunghi ed incerti: esso dovrebbe richiedere
 che, per il semplice fatto della inadempimento dell'ente mu-

suonario, sabenti l'azione del Ministero, il quale dovrà
 be tenti altro eseguire il pagamento della annualità stan-
 chiale nel suo bilancio, esonerando l'Istituto dal persegui-
 re giudizialmente colui il suonario come il suo esattore.
 Provvederà poi il Ministero Stello per proprio conto al
 ricupero della fatta anticipazione. È pertanto necessario,
 ad evitare questioni da parte della Corte dei Conti o del
 Reale, che il Ministero Stello dell'Agricoltura, con
 decreto da registrarli alla Corte dei Conti, emanii le norme
 per il rilascio dei certificati in parola, comprendendosi ap-
 punto la accennata dichiarazione che esoneri l'Istituto
 dagli atti giudiziari.

Il Comitato

Merita la relazione del Consiglio delegato, delibera di
 proporre al Consiglio di Amministrazione che l'Istituto
 sia autorizzato ad accordare mutui agli enti agrari del
 Lazio, soltanto per acquisto di terreni o per l'affrancazione
 dei terreni di dominio collettivo dal diretto dominio, entro
 un limite di somma pari a L. 2.000.000, con le garanzie
 di cui al decreto legislativo del 14 luglio scorso, e
 con le ulteriori modalità indicate dal Consiglio delegato.

III^o Criterii per la formazione del bilancio tecnico.

Il Consiglio delegato dà lettura della seguente

relazione:

Il nostro Consiglio di Amministrazione nell'adunanza 2 maggio 1918 deliberava i criteri di massima per la compilazione del Bilancio Geometrico dell'azienda al 31 dicembre 1917.

Con le deliberazioni che si sottopongono ora all'esame del Comitato Permanente si provvede a richiedere da parte del Consiglio di Amministrazione l'approvazione dei criteri analitici per la stima degli impegni dell'Azienda verso gli assicurati ai sensi degli art. 37 e 58 dello Statuto e per la determinazione delle riserve complementari previste dagli art. 39 e 40 dello Statuto.

I. In ordine alla ipotesi demografica.

Come è noto al Comitato Permanente, non è stato possibile elaborare finora i dati elementari raccolti dalla nostra azienda con la esperienza di mortalità sui contratti gestiti dall'Istituto durante il primo quinquennio. Peraltro ci è stato possibile supplire indirettamente l'ipotesi demografica adottata per il calcolo delle tariffe e per la formazione del primo Bilancio Geometrico dell'Azienda; in confronto della esperienza ora indicata.

Tuttavia, dalle indicazioni che furono più volte comunicate al Consiglio di Amministrazione, sulla base della esperienza di mortalità normale, nel primo quinquennio, ci è

consentito di ritenere plausibile l'ipotesi demografica adottata fin dall'inizio dell'ordinamento tecnico della nostra Azienda. Peraltro, la più recente tavola di mortalità relativa alla popolazione italiana desunta dal numero dei viventi al 10 giugno 1911 e dal numero dei morti nel quadriennio 1909-1912 presenta, in confronto dell'ipotesi di mortalità da noi adottata, diminuzioni nei saggi di mortalità variabili dal 2 al 10% nel gruppo delle età centrali che più interessano la massa dei contratti di assicurazione sulla vita.

Ciò premesso si propone:

a) per i contratti in caso di morte e tipi misti appartenenti al portafoglio preesistente.

L'adozione dello schema di mortalità desunto dalla tavola relativa alla popolazione generale del Regno riflettente le condizioni di vita intorno al 1901. Negli effetti del calcolo delle riserve tale tavola si considererà come tavola aggregata.

b) per i contratti in caso di morte e tipi misti direttamente assunti dall'Istituto o derivati dalle ceduzioni obbligatorie delle Compagnie autorizzate a lavorare, nel decennio.

L'adozione della tavola della popolazione generale maschile del Regno, riflettente le condizioni di vita intorno al 1901, da considerarsi come tavola aggregata, con gli

integramenti appresso indicati, al fine di tener conto della minore mortalità prevedibile in dipendenza della recente selezione medica.

La riserva calcolata, sulla base della tavola approssimativa, sarà integrata in conformità di una previsione di riduzione del costo di mortalità, nei primi anni di durata del contratto, pari al rapporto che corre fra i coefficienti di mortalità delimitati dalla tavola C. (esperienza di mortalità delle Compagnie di assicurazione in Inghilterra - Periodo di osservazione 1863-1893), e i coefficienti specifici di mortalità sperimentati sui gruppi scelti dalla matita approssimativa in corrispondenza delle singole antedette dei contratti.

c) per i contratti di capitali differiti e di rendite differite, con o senza controassicurazione, comunque acquisiti dall'Istituto

L'adizione dello schema di mortalità delimitato dalla tavola della popolazione generale maschile del Regno riflettente le condizioni di vita intorno al 1901 considerata come tavola approssimativa, ma allungando come annualità di capitalizzazione alla scadenza per la Rendita differita quella derivante dalla interpolazione fra la Tavola di mortalità delle popolazioni del Regno e la Tavola dei vitalisti presso Compagnie inglesi di assicurazione.

d) per le Rendite vitalizie immediate comunque acquistate dall'Istituto



L'adozione dello schema delunto dall'interpolazione fra la Tavola dei Rendimenti Français e la Tavola dei vitali Triati presso Compagnie inglesi.

II In ordine alla ipotesi finanziaria.

Ricordando le considerazioni fatte in occasione della deliberazione di massima presa dal Consiglio nella tornata del 2 maggio 1918, si propone l'adozione del tasso d'interesse del 4 1/2 %.

Conviene subito riaffermare il criterio già adottato dal Consiglio nell'adunanza del 2 maggio 1918 e cioè che ogni eccedenza fra ammontare del patrimonio dell'Istituto alla data del 31 dicembre 1917 e stima del passivo sulla base dei criteri fondamentali ora indicati, e di quelli che saranno appresso determinati in ordine alle spese di gestione e di incasso e in ordine all'ammortamento delle spese di acquisizione - debba essere devoluta a costituzione di riserva, per mantenere rigido il legame fra la posizione di equilibrio constatata col primo Bilancio Tecnico dell'Istituto e la nuova condizione di equilibrio accertata, su differenti basi finanziarie.

Ciò si peraltro osservare che la differenza fra l'ammontare del patrimonio netto al 31 dicembre 1917 e la stima del passivo non è interamente dovuta alle mutate condizioni finanziarie per la stima del passivo, poiché essa è comprensiva

anche del cumulo dei risultati degli esercizi dal 1914 al 1917 in ordine ai benefici finanziari, ai benefici di mortalità ed ai benefici industriali realizzati.

Accertata la nuova posizione di equilibrio conviene per sempre, in un secondo tempo, provvedere a isolare, quantitativamente, nei singoli esercizi, i risultati sopraindicati al fine di poter avere una serie completa di elementi comparabili, in ordine allo svolgimento dell'attività industriale, demografica e finanziaria della nostra Azienda.

Trattante, ripetiamo, ogni eccedenza dovrà essere portata a riserva, a garanzia dello svolgimento del portafoglio e per fronteggiare, all'infuori delle plusvalenze patrimoniali che si andrebbero a costituire, la previsione di una variazione nella stima delle riserve per riduzione del tasso di capitalizzazione del danaro dal $4\frac{1}{2}\%$ a tasso più ridotto.

Si intende che solo in tal caso e per i soli esercizi presentanti la trasformazione, riserva patrimoniale dovrebbe fronteggiare anche una eventuale insufficienza dei redditi patrimoniali, in confronto dei redditi necessari per alimentare le riserve al $4\frac{1}{2}\%$.

Si può ritenere così conglobata nella riserva patrimoniale la riserva di garanzia ai sensi del comma a) dell'art. 39 per parti sfavorevoli nel tasso di rendimento del patrimonio dell'Azienda.

Parimenti l'adozione dell'ipotesi demografica corrispondente alle condizioni di vita della popolazione italiana intorno al 1901, si consente di ritenere implicitamente costituita la riserva di cui alla lettera b) dell'art. 39 dello Statuto, riserva che viene ad essere pari alla differenza fra la stima adottata e la minore valutazione degli imperfezi dell'Istituto che si otterrebbe con l'adozione della tavola di mortalità della popolazione generale del Regno riflettente le condizioni di vita intorno al 1911.

Al fine peraltro di rendere armonico il piano tecnico di elaborazione del Bilancio, col concetto ora svolto, si propone di sostituire, per le forme di assicurazione a capitale differito, una riserva di garanzia pari alla differenza di valutazione che si ottiene adottando la base della tavola di mortalità relativa alle condizioni di vita nell'intorno del 1901 e quella relativa alle condizioni intorno al 1911.

Per le rendite differite la riserva di garanzia si può ritenere implicitamente costituita poiché la ipotesi demografica relativa alla capitalizzazione della rendita alla scadenza è già di per sé stessa più che convenientemente prudentiale.

III^e In ordine alle spese di gestione e di incasso.

Per tutti i contratti a premio annuo, da corrispon-

74

derli dall'assicurato per tutta la durata del contratto, si propone l'adozione di una previsione di spese di gestione, nella misura del 5% del premio annuo.

Per i contratti a premio unico e per i contratti liberati da ulteriore pagamento di premio, in seguito a riduzione di capitale o per altro evento, si propone l'adozione di una previsione di spesa annuale pari all'1% del capitale assicurato.

Per le rendite vitalizie, sia di nuova stipulazione, sia in corso di godimento, si propone l'adozione di una previsione di spesa annua pari all'1.25% della rendita assicurata.

Per i contratti di rendita differita e per gli altri contratti di assicurazione per i quali il pagamento dei premi abbia durata inferiore alla durata del contratto, si propone la costituzione di una riserva, con prelievo annuale dai premi tale che consenta, al termine del periodo di corrispondenza dei premi annuali, la costituzione di una riserva pari al valore capitale delle ulteriori spese di gestione, commisurate, annualmente, all'1.25% della rendita della quale l'assicurato entrerà in godimento, o all'1% del capitale per il quale rimane in vigore il contratto, dopo il periodo di corrispondenza dei premi.

Tutte le riserve relative alle spese di gestione sopra indicate dovranno essere costituite esplicitamente.

Le conseguenze delle previsioni sopraindicate, relative

alle spese di gestione, ciascun esercizio può contare su una disponibilità di redditi a titolo di spese di gestione pari al 3% dei premi annuali, all'1% dei premi unici, all'1.25% delle rendite vitalizie maturate nell'esercizio, e all'1% del capitale assicurato con contratti liberati da pagamento dei premi e provenienti da anteriori stipulazioni.

Le disponibilità per spese di gestione hanno avuto a partire nell'esercizio corrente un notevole incremento a ragione della costituzione dello speciale portafoglio di assicurazioni miste connesse col 5° Prestito Nazionale.

Ha rilevato, inoltre, che a deduzione delle spese generali di Amministrazione e da portare la rivalta per spese di gestione, in eccedenza al 3% dei premi annuali, ottenuta dai rassicuratori sul portafoglio preconstituito.

Per quanto concerne la provvigione relativa alle spese d'incasso si propone l'adozione di una provvigione di spesa pari al 2% dei premi annui, misura che lascia un conveniente margine sia in rapporto alle condizioni stabilite con i capitoli per le agenzie aventi più cospicui portafogli, sia in relazione al fatto che sulla prima annualità di premio non è corrisposta provvigione d'incasso.

IV° In ordine all'ammortamento delle spese di acquisizione -

a) per il portafoglio dei contratti allunghi direttamente

Dall' Istituto

si propone di portare ad ammortamento delle spese di acquisizione, in ciascun esercizio del quadriennio 1914-1917, quella parte dei premi annui o dei premi unici corrisposti dagli assicurati che era destinata a marcare per spese di acquisizione nel calcolo delle tariffe, nonché tutti i redditi netti derivanti a ciascuno degli esercizi sopraindicati, dalle eliminazioni per cause estranee alla morte, cioè decadenze, riduzioni, rimborsi, ecc...

b) per il portafoglio derivante dalle cessioni obbligatorie delle Timpres private all' Istituto ai sensi dell' art. 21 della legge 4 aprile 1912.

si propone di destinare ad ammortamento delle spese di acquisizione in ciascun esercizio del quadriennio 1914-1917, una quota di premio annuo sufficiente ad ammortizzare la spesa di acquisizione effettivamente corrisposta alla Compagnia cedente.

Analogamente a quanto si è proposto per il portafoglio diretto, dovranno essere portate a riduzione delle spese di acquisizione da ammortizzare tutti i redditi netti derivanti dalle eliminazioni di contratti per cause estranee alla morte:

c) per il portafoglio preconstituito

si propone di portare ad ammortamento delle spese di acquisizione in ciascun esercizio del quadriennio 1914-1917,



tutta la differenza fra il premio corrisposto dall'assicurato, con deduzione del 5% per spese di gestione e per spese di incasso, in confronto del premio puro calcolato in base al tasso del 3%.

Si propone, inoltre, di portare a riduzione delle spese di acquisizione da ammortizzare tutti i redditi netti derivati alla Azienda dalle eliminazioni per cause estranee alla morte.

Le spese di acquisizione ancora da ammortizzare alla data del 31 dicembre 1917, per ciascuno dei portafogli sopra definiti, dovranno essere portate esplicitamente a deduzione delle riserve matematiche, a quella data, calcolate col metodo di premi puri e in base alle ipotesi demografiche e finanziarie di cui ai paragrafi 1 e 2 di questa Relazione.

La differenza ora definita rappresenta la stima degli impegni dell'Azienda verso gli assicurati, al 31 dicembre 1917, in conformità delle disposizioni degli art. 37 e 58 dello Statuto.

Il risultato di tale valutazione sarà portato al passivo dello Stato Patrimoniale dell'Azienda al 31 dicembre 1917.

Da quanto sopra è stato esposto si rileva che tutto il movimento del portafoglio dell'Azienda, nel quadriennio

1914-1917, sarà seguito con valutazioni fatte in base alla ipotesi di rendimento del patrimonio pari al 3 1/2 %.

Gli elementi così calcolati sono sufficienti per accertare la situazione patrimoniale al 31 Dicembre 1917; ma non forniscono ancora tutte le importazioni di attivo e di passivo per la formazione dei Conti Profitti e Perdite dei singoli esercizi.

Giocosa, a tal fine, che, in un secondo tempo, sia ripresa la situazione patrimoniale dell'Anonima al 31 Dicembre 1913 e sia seguita nel quadriennio 1914-1917, attraverso gli incrementi di attività apportati dai conti introiti e spese di ciascun esercizio, all'infuori delle svalutazioni patrimoniali.

Si potranno ottenere, così, alla fine di ciascun esercizio e al 31 Dicembre 1917, situazioni contabili indipendenti dalle valutazioni patrimoniali e capaci di essere comparate ad una ipotesi di stabilità del patrimonio e ad una previsione di rendimento patrimoniale pari al 3 1/2 %.

Sulla base di tali ipotesi saranno elaborati, con i criteri indicati nella formazione del Conto Profitti e Perdite dell'esercizio 1913, i corrispondenti conti industriali per gli esercizi dal 1914 al 1917; e si potrà anche soddisfare il desiderio manifestato in Consiglio di una ricalcolazione di tutte le riserve relative ai contratti in vigore al 31 Dicembre 1917 sulla base di un tasso d'interesse pari al 3 1/2 %.



col proposito di individuare, per norma dell'Amministrazione, l'influenza sulla situazione Patrimoniale del mutamento nel taglio di stima degli impegni dell'Assicurata verso gli assicurati.

Individuati che siano i benefici finanziari o i benefici di mortalità dei singoli assicurati, sarà anche possibile procedere a isolare dalla riserva patrimoniale, globalmente costituita con la eccedenza fra attivo e passivo, dell'istituto, stimato quest'ultimo, come sopra è detto, la riserva straordinaria di cui all'art. 40 costituita con un prelievo pari al 10% del beneficio finanziario e al 20% del beneficio di mortalità per il portafoglio di nuova formazione.

Si reputa, infine, conveniente di richiedere al Consiglio esplicitamente la fissazione di alcune norme di calcolo e cioè:

a) di voler fissare per le assicurazioni di tipo misto aventi a scadenza la facoltà di opzione fra il pagamento di una rendita la conservazione di una assicurazione per il caso di morte, il riscatto totale o altre opzioni intermedie che sia calcolata la riserva in base all'opzione del riscatto totale, ottenendo risultato, a precludere anche dalle altre considerazioni già svolte per l'inventario tecnico al 31 Dicembre 1913, che l'opzione comprendente il riscatto totale è nella sua totalità dei casi, in base al nuovo taglio

77
finanziario, l'opzione di avere maggiore.

b) di voler adottare l'ipotesi che i sinistri si suppongano pagabili immediatamente all'istante della morte per tutte le forme relative al portafoglio diretto e alle cedole obbligatorie e per il portafoglio preconstituito nel solo caso di morte.

L'esperienza fatta durante il primo quinquennio ci dimostra che tale ipotesi comprende un notevole beneficio finanziario implicito, poiché, anche con la corrente attuata dalla nostra Azienda nella liquidazione degli indennizzi, le somme dovute e non ancora pagate al termine dell'esercizio rappresentavano cifre cospicue; tali da giustificare anche l'ipotesi comunemente adottata dalle imprese private di una liquidazione degli indennizzi al termine dell'esercizio.

Il Comitato,

approvando e facendo propria la relazione del Consiglio delegato, delibera di proporre al Consiglio di Amministrazione la approvazione dei criteri esposti per la formazione del bilancio tenuto dell'azienda al 31 dicembre 1917.

IV. Proroga della scadenza del mutuo Bernasconi-

Il Consiglio delegato ricorda che, in adunanza del 12 febbraio 1917, il Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole del Comitato, ebbe ad autorizzare la

proroga per anni due del mutuo fondiario di L. 49.000,
 a debito della signora Bernasconi Maria ved. Brusa,
 ceduto allo Istituto Nazionale dalla Compagnia "la
 Reale" con la condizione che l'interesse contrattuale
 dal tasso del 4.50 fosse portato a quello del 5.50%.
 La debitrice accettò le condizioni, e corrispose il nuovo in-
 teresse. Ora ella ha domandato una nuova proroga di
 mesi sei, e cioè fino al 29 marzo 1919, poichè sta trat-
 tando un mutuo col Credito Fondiario della Cassa di Rispar-
 mio di Milano, e le relative pratiche richiedono tempo
 non breve. Prendendo da questa motivazione, che non riguarda
 l'Istituto, il Consiglio delegato osserva che si tratta di
 mutuo non rilevante, e propone quindi che sia accordata
 alla signora Bernasconi la richiesta proroga, ineluttabile,
 a condizione che dalla scadenza del 20 settembre con fino
 al 29 marzo 1919 ella paghi il maggiore interesse del
 6% in luogo di quello del 5.50%.

Il Comitato approva

V. Designazione dei Segretarii che dovranno, in caso
 di assenza o di impedimento, sostituire i Capi degli Uf-
 fici 2°, 4°, e 6°

Mite le comunicazioni del Consiglio delegato, il
 Comitato Permanente prende atto delle seguenti proposte per



74

la designazione dei Segretari che, a norma dell'art. 3^o del Regolamento interno dovranno sostituire, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, i rispettivi Capi Ufficio in caso di assenza o di impedimento:

Per l'ufficio II^o il signor Pietro Cernuschi;

Per l'ufficio IV^o il sig. rag. Luigi Ciraboschi per la gestione ordinaria dello Stabilimento e il sig. rag. Alessandro Scaramelli per la gestione del ramo Farmi;

Per l'ufficio VI^o il Rag. Annunzio Ortolani.

A detti Segretari sarà corrisposto un assegno di L. 100 mensili.

V^o Dimissioni della Signorina Testieri.

Udate le comunicazioni del Consigliere delegato, il Comitato delibera di proporre al Consiglio la accettazione delle dimissioni rassegnate dalla sig.^{na} Rosina Testieri, con decorrenza dal 1 ottobre corrente.

VII^o Polizze di assicurazione delle impiegate dimissionarie Federici e Orallone.

Udate le comunicazioni del Consigliere delegato: sono state presentate le domande presentate dalle impiegate dimissionarie signorina Terina Federici per ottenere il mantenimento in vigore della propria polizza di assicurazione obbligatoria, e signorina Giulia Orallone per avere la liquidazione della

lura polizza;

Il Comitato è di parere che non concorrono ragioni sufficienti per autorizzare a loro favore il riconoscimento della intera riserva maturata, e che ha quindi da applicarsi il disposto dell'art. 17 del Regolamento interno, il quale prevede il riconoscimento della sola quota parte della riserva corrispondente alla periodale di premio versata con ritenuta sullo stipendio.

VIII Polizza Menicucci - Rosati decaduta.

Medite le comunicazioni del Consiglio delegato, considerato che il 17 luglio 1914 il signor Riccardo Menicucci stipulava a favore del prof. Carlo Rosati una polizza di assicurazione a vita intera per L. 5000, che venne resolta, a norma dell'art. 6 delle condizioni contrattuali, perché rinviato in arretrato il pagamento della terza rata di premio scaduta nel luglio 1916;

Che non è possibile accordare la reinterversione della polizza, chiesta dal contraente, perché l'assicurato prof. Rosati, che era stato implicato in un processo penale e condannato (causa, questa, del mancato pagamento del premio) fu prosciolto in appello per risuscita infermità mentale, e pare sia stato rinchiuso in un manicomio.

Il Comitato è di parere che l'Istituto possa non valersi della disposizione del contratto che, oltre a comminare la rescis-

sione della polizza, stabilisce che i premi pagati siano accreditati all'Istituto, e che consenta invece liquidare la riserva matematica, in L. 224.80

18. Liquidazione del sinistro Dusì.

Il Consiglio delegato riferisce che il sig. Virgilio Dusì, cultore dello Istituto delle case popolari in Roma stipulò una polizza di assicurazione, emessa il 13 maggio 1900, per L. 1000 nella forma unita connessa con la sottoscrizione del prestito nazionale. Il segretario dello Istituto predetto, a chi si presentò per la riscossione delle prime rate di premio relative alla detta polizza e ad altra di una impiegato dello Istituto stesso, propose, per facilitare il pagamento dei premi, che questo fosse fatto quando fossero pronte tutte le polizze accise dal personale dello Istituto, il quale in via di agevolazione avrebbe pagato una intera annualità di premio per ciascuna polizza, rivalendosi poi mensilmente sullo stipendio di ciascun impiegato.

Così rimase stabilito che il 14 giugno successivo il Dusì decedeva nell'ospedale del Policlinico per malattia violenta.

Si prospetta ora la questione se si debba o no pagare il capitale assicurato. Per linea di stretto diritto, essa dovrebbe risolversi in modo sfavorevole all'assicurato. Ma se si vogliono tener conto di tutte le circostanze, e specialmente del fatto che il ritardo nel pagamento del premio deve attribuirsi

non sia a negligenza od a cambiato avviso dell'altim-
rando, ma al desiderio dello Istituto delle casse popolari
di adattare e facilitare il regolamento dei premi dei propri
impiegati, il Consiglio delegato si è di parere che non
manchino ragioni, soprattutto equitative, per attenersi ad
una definizione più benevola, in accoglimento delle prella-
ti e petole richieste della vedova Susi.

Il Comitato,

Merita la relazione del Consiglio delegato, autorizza
la liquidazione della polizza Susi.

Concessione gratuita della garanzia pel rischio di soggiorno all'estero.

Il Consiglio delegato riferisce che nello scorso me-
se di Aprile fu emessa una polizza di assicurazione mista,
nella forma connessa con la sottoscrizione del prestito nazio-
nale, a favore del signor Vincenzo Scandura, col relativo
allegato per la copertura del rischio di guerra, e con la
garanzia gratuita del rischio di soggiorno al Brasile, nel
la eventualità di una sua destinazione in quella regione
quale ufficiale della R. Marina. Il sig. Scandura però
non intende che quest'ultima garanzia sia limitata alla
attuale sua posizione di ufficiale di complemento della R.
Marina e, quindi, alla durata della guerra, ma la chiede

senza limitazione, per modo che l'assicurazione rimanga in vigore senza apporreo di sovrappremio anche quando, a guerra finita, egli avrà occasione di recarsi a soggiornare al Brasile per suoi affari privati.

Il Consigliere delegato propone che sia allacciata la richiesta della Scandura, il quale l'ha presentata come condizione per il perfezionamento della polizza.

Il Comitato approva

Polizza temporanea decrescente Camillo Lemme.

Il Consigliere delegato riferisce che in data 27 settembre 1917 il signor Camillo Lemme, impiegato del Comune di Pistoia, richiede una assicurazione temporanea per il rischio di morte e per i rischi d'impiego a garanzia della coltivazione del quinto del suo patrimonio, per l'importo di L. 2000. Nulla ostando, fu emessa la relativa polizza con effetto dal 1° dicembre successivo, contro un premio unico complessivo di L. 334 così suddiviso:

Premio unico per caso di morte	L. 256.90
Premio per rischi d'impiego	70.98
Costo polizza e tassa	6.03

La polizza fu regolarmente perfezionata il 24 gennaio 1918 tanto dall'assicurato quanto dall'Istituto Sovventore.

Se non che, per divergenze sorte fra l'Istituto Sovventore e

il cedente, l'operazione di cessione non ebbe più luogo; ed il cedente, a mezzo della nostra Agenzia Generale di Chieti richiese l'annullamento del contratto di assicurazione e la restituzione delle L. 334. La risposta dell'Istituto fu naturalmente negativa, trattandosi di polizza perfezionata. Viste, però, le insistenze dell'assicurato; tenuto conto che è fallito lo scopo per il quale il contratto era stato stipulato, il Consigliere Delegato, per ragioni di opportunità propone che la raccolta, in via di eccezione, la domanda del rifur summo, almeno per quanto riguarda l'annullamento del contratto ed il premio pagato per il rischio di morte.

Il Comitato approva

XII^a Agenzia Generale di Milano.

Il Consigliere Delegato dà comunicazione di una lunga lettera con la quale l'Agenza Generale di Milano, con Poggi, ha rassegnato al Consiglio di Amministrazione le sue irrevocabili dimissioni, motivandole con una serie di lagnanze e di accuse contro l'Amministrazione e la Direzione Generale dell'Istituto, che avrebbero sempre ostacolato e resa difficile l'opera sua. Fu seguito ad opportuna discussione, il Comitato prende accordi circa i termini di una relazione da presentare al Consiglio di Amministrazione per dimostrare la infondatezza delle asserzioni del Com. Poggi, e delibera di esprimere l'avviso che conveda prosciogliere l'Agenza Generale di Milano dall'ulteriore periodo di durata della concessione, a partire dal 1^o gennaio 1910.

Dopo di ciò il Presidente legge la seduta

Il Presidente

[Signature]

Il Consigliere Delegato

Il Consigliere Segretario

[Signature]